

Edizione di venerdì 6 agosto 2021

NEWS DEL GIORNO

Whistleblowing: necessario attuare tutte le tutele per il segnalante
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Esonero contributo soggettivo 2021: istruzioni dall'Enpac
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Prestazioni assistenziali: verifiche reddituali anni 2017-2021
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Patto di prova: recesso ante tempus del lavoratore per giusta causa
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Whistleblowing: necessario attuare tutte le tutele per il segnalante

di **Redazione**

Il Garante *privacy*, con [provvedimento n. 235 del 10 giugno 2021](#), ha sanzionato una società per 40.000 euro per violazioni delle regole poste a tutela dei dati personali trattati sugli applicativi usati per le segnalazioni di illeciti (*whistleblowing*), in particolare per il mancato utilizzo di tecniche di crittografia per la trasmissione e la conservazione dei dati e la violazione del principio della *privacy by design*.

L'Autorità ha ribadito che l'identità dei *whistleblower* è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza, previsto dalla normativa di settore per la particolare delicatezza delle informazioni trattate e per gli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni nel contesto lavorativo, pertanto il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, assicurandone l'integrità e la sicurezza. Il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare la conformità ai principi di protezione dati, impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio (ad esempio, disattivando le funzioni in contrasto con le norme di settore).

L'Autorità, con [provvedimento n. 236 del 10 giugno 2021](#), ha sanzionato anche il fornitore dell'applicativo, nella sua qualità di responsabile del trattamento, sia per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza, sia per la mancata regolamentazione del rapporto con altre due società che trattavano i dati per suo conto.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:



IL GIURISTA DEL LAVORO
Il mensile di giurisprudenza e dottrina giuslavoristica per la gestione del contenzioso

IN OFFERTA PER TE € 91,00 + IVA 4% anziché € 140,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECLAVORO** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

NEWS DEL GIORNO

Esonero contributo soggettivo 2021: istruzioni dall'Enpacl

di Redazione

L'Enpacl, con [notizia sul proprio sito](#), ha reso noto che il 27 luglio 2021 è stato pubblicato il D.I. che disciplina criteri e modalità per la concessione dell'esonero parziale dal pagamento del contributo soggettivo, introdotto dall'articolo 1, comma 20, L. 178/2020.

Il limite massimo individuale di esonero è stabilito in 3.000 euro su base annua e riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l'eccedenza) dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31 dicembre 2021. La misura effettiva dell'esonero sarà stabilita con ulteriore D.M., tenuto conto dell'attuale stanziamento (1 miliardo di euro) nonché dell'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste a tutti gli enti di previdenza dei liberi professionisti.

Hanno diritto all'esonero i consulenti del lavoro iscritti all'Enpacl (inclusi i cancellati nell'anno 2021 e esclusi i neo-iscritti nel corso dell'anno 2021) in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Le domande di esonero devono essere presentate *on line* dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno è contenuta un'apposita pagina *web*.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Master di specializzazione

PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Prestazioni assistenziali: verifiche reddituali anni 2017-2021

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio n. 2756 del 28 luglio 2021](#), ha reso noto che, per i beneficiari di alcune prestazioni assistenziali economiche che non abbiano comunicato all'Istituto la propria situazione reddituale, nei casi in cui essi non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate oppure non la comunichino integralmente, dopo aver inviato un primo sollecito, procederà con le lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche nei confronti delle persone inadempienti agli obblighi di legge.

Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:



GUIDA PRATICA PREVIDENZIALE

La consulenza pensionistica

IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA 4% anziché € 130,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECLAVORO** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

NEWS DEL GIORNO

Patto di prova: recesso ante tempus del lavoratore per giusta causadi **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 giugno 2021, n. 17423, ha stabilito che il recesso intimato durante il periodo di prova o al termine di esso non deve essere motivato, avendo natura discrezionale e risiedendo la causa del patto di prova per il lavoratore nella possibilità di verificare non solo l'entità della prestazione richiestagli, ma anche le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro. E di queste ultime, certamente, fanno parte i comportamenti datoriali che ledano il rapporto fiduciario in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, pur non essendo collegate, in senso stretto, all'esperimento della prova.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, la quale – in una fattispecie di dimissioni del lavoratore rassegnate durante il periodo di prova per giusta causa – aveva ritenuto che il danno risarcibile al lavoratore andasse commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, escludendo così che al lavoratore spettasse l'indennità per mancato preavviso prevista dal Ccnl.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Master di specializzazione

DIRITTO DEL LAVORO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)